

Sentenza n. 2 – del 27/01/2022

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

composta dai membri:

Avv. Enrico Valentini – Presidente

Avv. Augusto Di Marziantonio – Componente

Avv. Gianluca SIMEONI – Componente

Riunitasi telematicamente in data 27 gennaio 2022 alle ore 16:00 per deliberare in ordine al ricorso presentato dalla ASD FERRARA HOCKEY avverso il CU n. 13 del 04.1.2022 del Giudice Sportivo Nazionale HIL – gara CUS VERONA/ASD FERRARA HOCKEY del 11/12/21, con cui venivano comminate le seguenti sanzioni:

- la squalifica per tre mesi del tesserato Poltronieri Mattia;
- l'ammenda di Euro 1.000,00 alla società ASD FERRARA HOCKEY;
- la perdita della gara con il punteggio di 0 a 5 a sfavore della ASD FERRARA HOCKEY;

FATTO E DIRITTO

Esaminati gli atti di causa, in particolare il referto di gara e la relazione arbitrale – richiesti da questa Corte nell'esercizio dei propri poteri istruttori – risultano sussistenti gli addebiti contestati alla società ricorrente, mentre non è ravvisabile alcuna responsabilità dell'atleta nei fatti *de quo*.

L'ammenda comminata alla ricorrente appare, tuttavia, eccessiva in relazione alle condotte censurate, mentre deve essere confermata la perdita della gara con il punteggio di 0 a 5 a sfavore della ASD FERRARA HOCKEY.

P.Q.M.

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso annulla la sanzione della squalifica per mesi tre all'atleta Poltronieri Mattia, riduce ad Euro 500,00 l'ammenda e conferma la perdita della gara con il punteggio di 0 a 5 a sfavore della ASD FERRARA HOCKEY.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo nella misura del 50%.

Roma, 27/01/2022.

F.to Avv. Enrico VALENTINI

F.to Avv. Augusto DI MARZIANTONIO

F.to Avv. Gianluca SIMEONI